

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0029/2020

Napoli 10 aprile 2020

OGGETTO: Sintesi delle altre disposizioni previste dal “Decreto Liquidità” – cenni principali.

Come noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'08/04/2020 il D.L. n. 23 dell'08/04/2020 denominato "Decreto Liquidità". Di seguito si sintetizzano alcune delle misure in esso contenute, ad esclusione di quelle già trattate con precedente informativa Studio.

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUATA' DELLE IMPRESE.

CODICE DELLA CRISI (art.5)

Il Decreto dispone il rinvio integrale al **1° settembre 2021** dell'entrata in vigore del DLgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

PRINCIPI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 7)

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione – continuità aziendale- deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE - (art. 6).

Per le società di capitale, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del Decreto (09/04/2020) ed **il 31/12/2020**, non si applicano le disposizioni inerenti l'obbligo di riduzione del capitale sociale nei casi contemplati dagli artt. 2446 (co. 3 e 4), 2447, 2482-bis (co. 4, 5 e 6) e l'art. 2482-ter c.c. Tali casistiche sono:

- 1) perdite d'esercizio di entità superiore ad 1/3 del capitale sociale;**
- 2) perdite che comportano la riduzione del capitale al di sotto del limite minimo richiesto dal codice civile per il tipo di società.**

Parimenti non si applica l'art. 2484 co. 1 n. 4) che prevede la riduzione o la perdita del capitale come causa di scioglimento della società.

FINANZIAMENTO DEI SOCI - (art. 8).

Per il periodo che va dall'entrata in vigore del Decreto (09/04/2020) ed **il 31/12/2020** non trovano applicazione gli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. Quanto anzidetto comporta che per i finanziamenti concessi alla società dai propri soci e dai soggetti che esercitano l'attività di coordinamento e direzione all'interno dei gruppi di società non trova applicazione la postergazione rispetto agli altri debiti societari.

SOSPENSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA - (art. 10).

I ricorsi finalizzati alla richiesta della dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati **tra il 09/03/2020 ed il 30/06/2020** sono improcedibili. Fanno eccezione i ricorsi presentati dai Pubblici Ministeri e contenenti richieste di provvedimenti cautelari e conservativi del patrimonio aziendale.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO - (art. 11).

Per il periodo **09/03/2020 - 30/04/2020** vengono sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito) emessi prima dell'entrata in vigore del Decreto. La sospensione opera in favore sia dei debitori principali che per quelli di regresso o di garanzia.

Viene fatta salva la possibilità per gli stessi di rinunciarvi. Quanto agli assegni viene precisato che gli stessi vengono pagati nel giorno della presentazione anche se ricadente nel periodo di sospensione.

La sospensione opera per la presentazione per il pagamento, per la levata del protesto, per le comunicazioni al registro ex art. 10-bis L. 386/90 e per il pagamento tardivo dell'assegno ai sensi dell'art. 8 co. 1 L. 108/96. I protesti e le contestazioni equivalenti elevati tra il 09/03/2020 e l'entrata in vigore del Decreto non vengono trasmessi alla Camere del Commercio per la loro pubblicazione. Qualora già pubblicati si provvederà alla loro cancellazione.

POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13)

Il Decreto in menzione contiene inoltre disposizioni volte a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese attraverso la concessione della garanzia dello Stato che può arrivare fino al 100% dell'importo preso a prestito. In particolare l'art. 13 del Decreto rafforza il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI incrementando l'importo massimo garantito per singola impresa ad Euro 5.000.000,00, permettendo l'accesso anche alle imprese con dipendenti fino a 499 ed incrementando la percentuale di copertura della garanzia al 90%. La durata dei finanziamenti non può eccedere le 72 mensilità con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi. L'articolo, inoltre, prevede l'accesso alla garanzia in modo gratuito.

L'importo del finanziamento deve essere contenuto nel maggiore dei seguenti importi:

- 1) 25% del fatturato registrato nell'anno 2019;
- 2) il doppio della spesa per personale dipendente sostenuto nell'anno 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite **a partire dal 01/01/2019** l'importo del prestito non può superare i costi annui salariali previsti per i primi due anni di attività;
- 3) il fabbisogno del costo del capitale di esercizio o per gli investimenti per i prossimi 18 mesi per le piccole e medie imprese e per 12 mesi per le imprese con

numero di dipendenti fino a 499. Il presente fabbisogno va auto-certificato dalle imprese richiedenti il finanziamento.

Ulteriori agevolazioni di accesso al credito sono previste per seguenti fattispecie:

- per le richieste di finanziamenti fino ad Euro 25.000,00 la garanzia pubblica viene estesa fino al 100% dell'importo e la garanzia viene concessa senza alcuna procedura di valutazione. L'importo, ad ogni modo, non può eccedere il 25% del fatturato registrato nell'anno 2019;
- per le imprese con fatturato fino ad Euro 3.200.000,00 (e con numero di dipendenti fino a 499) con l'ausilio di confidi è possibile estendere la garanzia fino al 100% dell'importo preso a prestito. Anche in questo caso l'importo massimo non può eccedere il 25% dei ricavi registrati nel 2019.

MISURE CONTABILI E FISCALI.

ACCONTI SULLE IMPOSTE - (art. 20).

All'articolo 20 il decreto "Liquidità imprese" specifica che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell'Irap non si devono applicare se l'importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulta almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.

TRASMISSIONE CU E RELATIVA CONSEGNA (art.22)

Solo per l'anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo). **Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.**

RITENUTE NERI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO E VALIDITA' DEL DURF (art.23)

In base al nuovo articolo 17-bis al DLgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020, il committente che affida ad una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro, tramite rapporti negoziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali. Gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF). Il certificato, messo a disposizione

dall' Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, ha validità per soli 4 mesi dalla data del rilascio. **In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.**

TERMINI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - (art. 24).

Vengono sospesi nel periodo **23/02/2020 - 31/12/2020** i termini per il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con le c.d. "agevolazioni prima casa", nonché per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE (art.26)

Il Decreto 23/2020 modifica l'articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 Euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 Euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - (art. 30).

Viene esteso il credito d'imposta di cui all'art. 64 del D.L. 18/2020 anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché di altri dispositivi idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Si ricorda che l'art. 64 del D.L. n. 18/2020 il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% del costo sostenuto per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Con l'art. 30 del D.L. n. 23/2020, pertanto, sarà possibile usufruire del credito d'imposta del 50% anche con riferimento agli acquisti di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale al fine di tutelare i lavoratori dal contagio accidentale e per garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Si fa presente, infine che le disposizioni previste in riferimento all'**art. 18** (Sospensione versamenti) e all'**art. 19** (Sospensione ritenute alla fonte) sono già state oggetto di analisi con informativa Studio Prot. NA/0028/2020 del 10 aprile 2020 - *Le nuove disposizioni previste dal "Decreto Liquidità" in riferimento alla sospensione dei versamenti -.*

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

